

Statuto del Coro *The Harmonics*

A. Nome, scopo, sede e durata

- Art. 1** Sotto la denominazione “The Harmonics” si è costituita un’associazione retta dai presenti statuti e dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
- Art. 2** Scopo dell’associazione è la costituzione di un gruppo corale misto che promuova l’apprendimento della musica e del concetto di coralità, organizzando concerti pubblici e incontri, senza scopo di lucro.
- Art. 3** La sede è a Lugano.
- Art. 4** L’associazione è costituita per una durata illimitata.

B. Soci: ammissione, diritti e doveri, dimissioni

Art. 5 Doveri dei soci

Ogni socio ha i seguenti doveri:

- a) partecipa attivamente alle prove e ai concerti;
- b) mantiene impegno e disciplina durante le prove;
- c) versa la tassa annuale, stabilita all’Assemblea annuale precedente, entro il 31.12 dell’anno scolastico in corso.
- d) salvo motivi gravi, avvisa tempestivamente un membro del Comitato in caso d’impedimento a partecipare alle prove (in giornata) e ai concerti (al minimo un mese prima);
- e) si impegna nello studio individuale nel tempo libero, utilizzando i mezzi ausiliari messi a disposizione dal coro (mp3, spartiti, ecc.);
- f) possiede e utilizza un indirizzo di posta elettronica;
- g) controlla regolarmente la sua casella di posta elettronica, principale canale di comunicazione e informazione del coro “The Harmonics”.

Art. 6 Diritti dei soci

Il socio è membro attivo dell’associazione. È membro dell’Assemblea, dove ha diritto di voto sulle trattande all’ordine del giorno proposte dal Comitato nonché di presentare proposte, iniziative e reclami alla voce “eventuali”.

Art. 7 Entrata nuovi soci

L’ammissione di nuovi soci è subordinata alla seguente procedura:

- a) il candidato viene ammesso provvisoriamente al coro previo esito positivo di un esame da parte del direttore musicale-artistico e la conseguente designazione della sezione corale;
- b) al termine del periodo di prova (2 mesi) avviene l’ammissione definitiva in accordo con il candidato e il direttore musicale-artistico;
- c) il pagamento della tassa sociale vale quale conferma del rispetto degli statuti e dell’impegno di frequenza.

Art. 8 Uscita dal coro / periodo sabbatico

¹Per ragioni organizzative, salvo casi eccezionali, l’uscita dal coro deve essere notificata per iscritto al Comitato con preavviso minimo di due mesi per la fine di ogni anno sociale.

²È richiesta al socio la restituzione del materiale di proprietà del coro (spartiti, sciarpa, cravatta, ecc.).

Art. 9 Esclusione di un socio

¹Il Comitato all’unanimità può decretare l’esclusione di un socio per motivi gravi, segnatamente:

- a) la grave violazione degli obblighi statutari;
- b) la mancanza d’integrazione musicale con il gruppo vocale e qualunque altro comportamento non rispettoso che possa rovinare il lavoro e l’impegno degli altri soci;

- c) l'agire contro le deliberazioni degli organi dell'associazione;
- d) il mancato pagamento della quota sociale dopo secondo richiamo scritto.

²L'Assemblea deve ratificare la decisione del Comitato.

C. Organi

Art. 10 Organi dell'associazione

¹Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Comitato.

²Il Comitato è composto da cinque membri:

- a) Presidente;
- b) Vice-presidente;
- c) Cassiere/a;
- d) Segretario/a;
- e) membro del Comitato.

Art. 11 Assemblea

¹L'Assemblea generale dei soci è l'organo supremo dell'associazione. Sono di sua competenza tutti gli oggetti e gli atti conferiti e riservati per legge e in particolare:

- a) l'approvazione e la modifica dello statuto sociale;
- b) la nomina e revoca del Comitato;
- c) l'approvazione del rapporto annuale sulla gestione, presentato dal Comitato;
- d) lo scarico del Comitato e del suo comportamento;
- e) l'ammontare della quota sociale;
- f) decide in merito allo scioglimento e alla destinazione del patrimonio sociale.

²L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal Comitato. È tenuta annualmente un'Assemblea ordinaria. L'atto di convocazione dell'Assemblea dovrà menzionare le trattande dell'ordine del giorno e dovrà pervenire ai soci con almeno 14 giorni di anticipo.

³Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta del Comitato o di almeno un quinto dei soci.

⁴L'Assemblea è presieduta dal Presidente oppure, se questi fosse impedito, dal Vice-presidente o da un altro membro del Comitato.

⁵Il/la Segretario/a provvede alla redazione del verbale dell'Assemblea che sarà firmato dal Presidente e dall'estensore del medesimo.

⁶L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. Qualora un'Assemblea non potesse così validamente costituirsi una seconda Assemblea sarà convocata con le stesse trattande e potrà deliberare ed eleggere anche se il quorum non sarà raggiunto, a maggioranza semplice dei votanti.

⁷Gli scrutini avvengono in forma palese, per alzata di mano, salvo che un quinto dei partecipanti all'Assemblea richieda il voto segreto.

⁸I soci possono delegare il proprio voto a un altro socio dell'Assemblea in caso d'impedimento a partecipare a quest'ultima.

Art. 12 Comitato

¹Il Comitato è nominato dall'Assemblea e resta in carica per un anno, i membri del Comitato uscente possono essere rieletti. Al Comitato sono attribuiti i più ampi poteri per la definizione delle strategie e delle attività dell'associazione come pure per il controllo della gestione e degli affari sociali ammessi per legge e dal presente statuto.

²Il Comitato propone all'Assemblea un direttore musicale-artistico, che si occupi delle prove con i coristi e del programma musicale.

³E' di competenza del Direttore musicale-artistico stabilire se un corista è pronto per esibizioni pubbliche o eventuali registrazioni.

⁴Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente, oppure su richiesta di almeno due membri di Comitato, che dovranno indicarne i motivi.

⁵Il Comitato invita il direttore musicale-artistico a partecipare alle riunioni.

⁶Il Comitato può validamente deliberare alla presenza della maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti, in caso di parità il voto del presidente è decisivo.

⁷Il presidente rappresenta la società verso terzi ed ha il compito di dirigere l'andamento dell'associazione nello spirito del programma presentato dal direttore artistico, accettato dal Comitato e approvato dall'Assemblea.

D. Tassa annuale, esercizio contabile e patrimonio sociale

Art. 13 ¹L'associazione fa fronte ai propri impegni con il solo patrimonio sociale ed è esclusa la responsabilità personale dei soci e del Comitato.

²Su approvazione dei soci, per eventi singoli e/o particolari si può richiedere al socio un contributo personale.

Art. 14 ¹I mezzi dell'associazione sono costituiti:

- a) dalle quote versate dai soci;
- b) da devoluzioni, elargizioni e donazioni (sponsorizzazioni);
- c) da proventi dei concerti o dalle attività culturali organizzate.

²La tassa sociale è decisa annualmente dall'Assemblea.

³L'esercizio annuale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto.

⁴Durante l'Assemblea generale ordinaria annuale dovranno essere messi a disposizione dei soci i conti dell'anno trascorso e lo stato patrimoniale alla fine dell'esercizio.

Art. 15 Ogni revisione del presente statuto deve essere deliberata dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci.

Art. 16 ¹In caso di scioglimento dell'associazione, la delibera assembleare potrà essere approvata esclusivamente con l'accordo della maggioranza qualificata pari almeno ai due terzi dei soci.

²Deliberato lo scioglimento dell'associazione, l'Assemblea dovrà, anche se la convocazione non lo prevede, designare dei liquidatori, e se necessario deliberare circa la destinazione del patrimonio sociale, in difetto di ciò lo stesso dovrà essere depositato su un libretto della Banca dello Stato del Cantone Ticino di Lugano, a disposizione di una futura associazione avente scopo analogo o devoluto a scopo benefico.

E. Diversi

Art. 17 Copyright

¹Ogni cantore si impegna a conservare con cura il materiale affidatogli e a non diffondere, duplicare o fotocopiare, senza l'autorizzazione degli autori, le trascrizioni, le armonizzazioni, le elaborazioni e le composizioni originali, siano esse edite o abbozzate, su foglio elettronico o su manoscritto.

²Stessa cura dovrà essere riservata pure al materiale inciso dal coro, che potrà essere diffuso solo nei modi stabiliti dal Comitato dell'associazione.

Art. 18 Per tutto quanto non previsto dai presenti statuti sono applicabili le disposizioni di legge.

Art. 19 I presenti statuti annullano e sostituiscono gli statuti approvati all'Assemblea dei soci del 26.11.2003.

PER L'ASSEMBLEA:

La presidente:

La segretaria: